

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 50/2017

Esaminata	la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: "Campionato Italiano 2017" – Padiglione Rosso svoltasi a Rimini in data 13 luglio 2017;
Rilevato	che dalla relazione di gara emerge che: nella disciplina <u>Danze Latino Americane categoria 61/64 classe B3</u> , il Sig. Bertelli Ferdinando tess. 220267985 cavaliere della coppia contrassegnata dal nr. di gara 38 appartenente all'Asa New Team Work – cod.600290359 classificatasi al 6 ° posto, durante le premiazioni contestava palesemente il risultato ottenuto; inoltre dopo essersi allontanato, mentre era ancora nel parterre di gara strappava il diploma di fronte a numerosi testimoni, episodio del quale inoltre si avvedeva personalmente il Direttore di Gara;
constatato	per quanto relazionato: - che il Bertelli, richiamato dal Direttore di gara, si presentava mantenendo un comportamento alterato, ed alla richiesta di spiegazioni di un comportamento così irrispettoso ed antisportivo rispondeva: <i>"che lui aveva speso oltre 6000 € ed era ora di finirla di essere preso in giro"</i> ; - che conseguentemente il Direttore di gara lo richiamava ad avere un comportamento sportivo nel rispetto delle Regole, del colleghi atleti, degli Ufficiali di gara e della Federazione;
Considerato	che il comportamento tenuto dall'atleta Bertelli Ferdinando costituisce violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia Fids, degli artt. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo del Coni; dell'art. 11 comma 1 dello Statuto federale per cui i tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà correttezza e probità in ogni occasione riferibile all'attività sportiva, nonché violazione dell'art. 3 comma 1 del suddetto Regolamento di Giustizia che vieta ai soggetti dell'ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell'ambito federale, dell'art. 1.31.3 del RASF, che cita tra l'altro: <i>"è dovere dell'atleta accettare con lealtà e sportività qualsiasi risultato abbia ottenuto nella competizione"</i> ;
considerato	infine che per le violazioni ascritte al suddetto tesserato consegue ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di giustizia responsabilità oggettiva ascrivibile all'ASA di appartenenza denominata "New Team Work".

DELIBERA

- di infliggere al tesserato Bertelli Ferdinando tess. 220267985 la sanzione della squalifica per mesi cinque da ogni attività federale;
- di infliggere all'Asa New Team Work cod. 600290359 la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento.)

Si comunica che le ammende di cui alla presente delibera dovranno essere versate entro 30 gg., **con bonifico** sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. -
IBAN: IT56J010050330900000008857

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via fax al n. 06/81912421 o via email all'indirizzo : organidigiustizia@fids.it

Si fa presente che, l'art. 16 del Regolamento di Giustizia, prescrive il termine per il pagamento e le ulteriori sanzioni in caso di mancata ottemperanza alla delibera.

Rimini, 14 luglio 2017

Il segretario
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo Supplente
Avv. Marco Molaioli